

Qual'è la conseguenza di simili provvedimenti già adottati o di quelli che si stanno per adottare? È la soppressione di cespiti di entrata locale capaci di una certa elasticità, suscettibili di aumento o diminuzione in relazione alle fluttuazioni della spesa locale e la sostituzione di dotazioni fisse invariabili sul bilancio dello Stato, una nuova forma di rendita consolidata. Ora lasciamo di rilevare la sperequazione, spesso la iniquità dell'assegnazione di tali contributi commisurati empiricamente con criterio retrospettivo sul prodotto di dati balzelli aboliti; e consideriamone un altro perniciosissimo effetto.

La soppressione della elasticità dei cespiti d'entrata dei bilanci locali isterilisce ogni autonomia locale, snerva ogni virtù di previdenza e di provvidenza locale, impedisce ogni seria educazione popolare alla vita locale.

Ora, per evitare questi guai, per non trovarsi di fronte alle esigenze di particolari problemi nella necessità di rendere sempre più irrazionale, sempre più vizioso, sempre più iniquo l'assetto dei tributi locali, urge por mano alla loro organica riforma.

Ierl'altro, rispondendo ad alcune mie considerazioni sulle elezioni comunali, l'onorevole Giolitti accennava al suo proposito di introdurre il referendum nelle amministrazioni locali. Non posso che dar lode a quel proposito io che anche di recente studiai il problema con grande amore e che in un articolo pubblicato sull'*Antologia* re cisa-mente conclusi per la larga adozione del referendum amministrativo. Ma in quell'articolo, che forse all'onorevole Giolitti non riuscirà inutile di sfogliare, ho appunto accennato alla necessità di riforme organiche della finanza locale. Il referendum non può funzionare bene se non è vivido, vigoroso il senso della responsabilità negli amministratori oltre che negli amministratori e questo senso di responsabilità è oggi attutito dalla confusione dei cespiti dell'entrata e delle competenze passive fra Stato ed enti locali.

Spero che l'onorevole ministro vorrà accettare l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare ed al quale la Commissione si è già dichiarata favorevole. In ogni modo non chiederò certo il voto su quest'ordine del giorno per non mettere i miei colleghi in incresciosa posizione, e mi contenterò delle dichiarazioni che l'onorevole ministro vorrà fare sull'argomento. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cantarano.

CANTARANO. Ieri l'onorevole ministro dell'interno manifestò il desiderio che la discussione si aprisse sul disegno di legge approvato dal Senato.

La Commissione, nella quale brillano competenze tecniche, che pure dopo parecchie sedute e molto lavoro credè necessarie alcune mo-

dificazioni, cedette senza colpo ferire. Fu questa una espressione della fiacchezza che in certi periodi incoglie la Camera o fu assentimento incondizionato pel desiderio di vedere in qualsiasi modo approvata questa legge, che fu per lo passato jattura a coloro che la tentarono?

Io preferisco di accettare la seconda ipotesi e mi unisco al coro dei desideri per vedere condotto in porto il presente progetto.

È per questo desiderio che io non farò osservazioni sostanziali: ma dirò cose che potrebbero essere tenute in conto nel regolamento, o potranno, per quanto riguarda la competenza delle spese, affrettare, per la loro importanza, ulteriori provvedimenti legislativi a sollievo delle Provincie, che risentiranno nuovo grave onere per le conseguenze di questa legge.

Nella relazione, lavoro pregevolissimo specialmente sotto l'aspetto tecnico, domina il principio della libertà intera delle famiglie di assistere in casa il proprio congiunto alienato. Però questo principio non trova riscontro in nessuno degli articoli della legge, anzi, secondo la loro dizione, il principio della libertà della famiglia non sarebbe riconosciuto.

Difatti l'articolo 1° dispone: «*debbono* essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale;» e l'articolo 2° soggiunge: «*l'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti, ecc.*»

Questi due imperativi *debbono* e *deve* dimostrare che le famiglie non possono esimersi dalla denuncia del proprio infermo; ed è ciò tanto vero che, per poter tenere in cura un alienato in una casa privata, è necessaria l'autorizzazione del tribunale in forza del disposto del secondo capoverso dell'articolo 1°.

In questo istesso articolo trovo che anche il direttore del manicomio può autorizzare la cura di un alienato in una casa privata. Ma di quali alienati intende parlare l'articolo? Di quelli che sono ricoverati già nel manicomio, o di tutti gli alienati?

Parrebbe che si dovesse intendere di quelli già ricoverati, ma è bene chiarirlo per non mettere nelle mani del direttore un monopolio nello esercizio professionale, che lo distarrebbe dalle gravi cure del suo ufficio, le quali cresceranno in forza di questa legge, e per non eludere la necessità dello intervento del tribunale, essendo preferibile la procedura semplice dell'autorizzazione del direttore a quella più lunga ed anche dispendiosa del tribunale.

Per l'ammissione di un mentecatto in forza di questa legge è introdotta anche l'azione pubblica, e ciò corrisponde perfettamente al concetto della garanzia sociale, ed allo interesse